

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 233/2020	
Stralcio verbale seduta n. 18 del 18 dicembre 2020	Pagina: 1 di 8
Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2020	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 18 dicembre 2020 sono presenti alla deliberazione:

- il Presidente Giorgio Saccoccia (collegato in videoconferenza);
- i Consiglieri Maurizio Cheli, Duilio Farina, Fabrizio Giulianini (collegati in videoconferenza).

Assistono alla deliberazione:

- il Direttore generale reggente Fabrizio Tosone (collegato in videoconferenza);
- il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Natale Monsurrò (collegato in videoconferenza) e del componente effettivo Francesco Mercurio (collegato in audioconferenza).

Hanno preliminarmente comunicato la propria assenza il Consigliere Luisa Riccardi, il componente effettivo del Collegio dei Revisori Gaetano Tatò, il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Franco Massi ed il Sostituto del Magistrato della Corte dei conti Marco Villani.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione Anna Defazio, Responsabile dell'Unità Segreteria CdA, CTS e Supporto Organi (collegata in videoconferenza).

VISTI:

- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante "Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante "Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)" e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Organizzazione entrato in vigore il 22 febbraio 2018;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità entrato in vigore il 27 gennaio 2018;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020 ed in particolare il capitolo 13 "Settore Abilitante: Space Economy, Finanza e Partecipazioni societarie";
- il Piano Triennale di Attività 2020-2022 (PTA 2020-2022), in particolare il par. 4.11.13 "Partecipazioni societarie: gestione, sviluppo ed evoluzione", con l'annesso Piano Integrato della Performance 2020-2022 approvati dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 49/2020 del 26 febbraio 2020;

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 233/2020	
Stralcio verbale seduta n. 18 del 18 dicembre 2020	Pagina: 2 di 8
Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2020	

- il preventivo finanziario decisionale 2021 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2021 ed il bilancio triennale 2021-2023 approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 216/2020 del 18 dicembre 2020;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e di Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- la nota del 21 febbraio 2020, acquisita agli atti ASI in pari data con prot. n. 1735, con la quale la prof. Alessandra Celletti ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana con decorrenza dalla medesima data;
- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 859 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Duilio Farina a componente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 860 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Fabrizio Giulianini a componente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana così come modificato dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 884 dell'11 dicembre 2020;

VISTA la Relazione prot. CI-2020-UIE-001 del 3 dicembre 2020 presentata dall'Unità Innovazione e New Space Economy, che illustra le finalità del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i. (TUSP) entrato in vigore il 23 settembre 2016;

DATO ATTO che l'articolo 4 del citato D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 indica i limiti alle partecipazioni societarie consentite agli enti pubblici, sancendo che i medesimi possano detenere partecipazioni, direttamente o indirettamente, solo in società aventi per oggetto attività strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel medesimo articolo e precisamente di:

- *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle*

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 233/2020	
Stralcio verbale seduta n. 18 del 18 dicembre 2020	Pagina: 3 di 8
Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2020	

loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

DATO ATTO che l'articolo 20, comma 1, del citato D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 stabilisce che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che l'articolo 20, comma 2, del citato D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 stabilisce che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;*

TENUTO CONTO della cessazione della vigenza temporanea dell'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. n. 175/2016 che ha introdotto la disciplina transitoria "ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20";

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 233/2020	
Stralcio verbale seduta n. 18 del 18 dicembre 2020	Pagina: 4 di 8
Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2020	

VISTA la Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 113/2017 del 22 giugno 2017 con la quale l'Agenzia ha, tra le altre cose, approvato la Relazione tecnica sulla "Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana", prot. n. USP-2017-RS-008 del 16 giugno 2017, e la Deliberazione n. 168/2017 del 20 settembre 2017 con la quale l'Agenzia ha approvato l'aggiornamento della Relazione tecnica sulla "Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana", prot. n. USP-2017-RS-012 del 12 settembre 2017;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 26/2018 del 20 dicembre 2018 con la quale l'Agenzia ha approvato la Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana - Anno 2018", prot. USP-2018-RS-003 del 18 dicembre 2018;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 130/2019 del 20 dicembre 2019 con la quale l'Agenzia ha approvato la Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2019", prot. USP-2019-RS-008 del 4 dicembre 2019;

CONSIDERATO l'esito della sopra citata Revisione periodica relativa all'anno 2019 dalla quale si evincono le valutazioni di seguito elencate:

"2) di valutare, con riferimento alla data del 31 dicembre 2018, le partecipazioni dirette dell'Agenzia Spaziale Italiana nelle società ALTEC S.p.A., CIRA S.C.p.A., e-GEOS S.p.A. e SPACELAB S.p.A. non in contrasto con la disciplina dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e pertanto non rientranti tra quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 medesimo";

"3) di confermare, con riferimento alla data del 31 dicembre 2018, che tutte le partecipazioni indirette, detenute attraverso il controllo del CIRA S.C.p.A., siano da sottoporre a misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e, conseguentemente, di trasmettere al CIRA S.C.p.A., opportuna comunicazione in linea con le risultanze contenute nella Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana - Anno 2019", prot. n. USP-2019-RS-008 del 4 dicembre 2019";

TENUTO CONTO della "Relazione annuale sulla gestione finanziaria dell'ASI - Anno 2018" della Corte dei conti nella quale è stata sottolineata "la cogenza delle disposizioni di cui agli artt. 24 e 20 del TUSP, invitando l'ASI ad adottare ogni più utile iniziativa, affinché nel prossimo piano di revisione ordinaria venga completato il percorso di razionalizzazione di tutte le partecipazioni, anche indirette";

VISTA la nota prot. 3311 dell'8 aprile 2020 con la quale questa Agenzia ha richiesto alla Struttura di Monitoraggio delle Partecipazioni Pubbliche del MEF uno specifico parere circa la dismissione della partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società Aspen Avionics Inc., anche in quanto società regolata dal diritto statunitense;

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 233/2020	
Stralcio verbale seduta n. 18 del 18 dicembre 2020	Pagina: 5 di 8
Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2020	

VISTA la nota prot. ASI 5134 del 26 giugno 2020 con la quale la Struttura di Monitoraggio delle Partecipazioni Pubbliche del MEF rispondeva alla sopra citata richiesta affermando che *"con riferimento ai quesiti proposti, si deve rilevare che la Struttura, nello svolgimento dei compiti espressamente previsti dall'art. 15 del TUSP, non può autorizzare deroghe all'applicazione della disciplina dettata dal Testo unico, le cui uniche eccezioni sono quelle stabilite dal legislatore"*;

VISTA la nota prot. ASI 5979 del 28 luglio 2020 con cui il CIRA S.C.p.A. ha sottoposto all'attenzione di questa Agenzia due possibili ipotesi in merito all'intera vicenda relativa alla partecipazione in Aspen Avionics Inc., ossia:

1. *procedere al mantenimento della partecipazione CIRA in ASPEN Avionics Inc. per un periodo ulteriore di tempo (almeno 1 anno) tale da consentire di valutare la evoluzione del mercato di riferimento e il possibile concretizzarsi di possibilità di vendita della quota azionaria a più favorevoli condizioni economiche rispetto alle attuali;*
2. *formalizzare l'incarico alla Pirola Corporate Finance finalizzato a vendere la partecipazione in ASPEN anche ad un valore inferiore a 50.000,00 \$;*

VISTA la nota prot. ASI 6849 del 9 settembre 2020 con la quale questa Agenzia ha risposto alla richiesta del CIRA S.C.p.A. di cui sopra ribadendo che ogni decisione di competenza ASI in veste di azionista di controllo fosse stata già stata assunta attraverso le deliberazioni del proprio CDA inerenti le revisioni straordinaria e periodiche già adottate e tempestivamente comunicate nel 2018, 2019 e 2020, nonché attraverso l'intervento nella Assemblea dei Soci che con delibera del 10 maggio 2018 aveva autorizzato, in merito alla partecipazione in ASPEN Avionics Inc., la cessione della stessa secondo criteri di economicità e convenienza, a tutela degli interessi del CIRA, invitando infine il CIRA stesso a tener conto della cogenza delle disposizioni di cui agli artt. 24 e 20 del TUSP;

VISTE le note prot. ASI 2727 del 16 marzo 2020 e prot. ASI 3899 del 5 maggio 2020, con le quali questa Agenzia ha inviato alla Struttura di Monitoraggio delle Partecipazioni Pubbliche del MEF una richiesta di parere in merito l'applicazione del D.Lgs. 175/2016 ai Distretti Tecnologici data la loro particolare natura societaria, e data la possibile incongruenza tra la norma generale contenuta nel D.Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai Distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione;

VISTA la nota prot. ASI 6120 del 3 Agosto 2020 con la quale la Struttura di Monitoraggio delle Partecipazioni Pubbliche del MEF ha riscontrato la richiesta di questa Agenzia comunicando *"che non sembrano potersi rinvenire disposizioni dalle quali dedurre la natura singolare"* dei suddetti Distretti Tecnologici e quindi la conseguente non escludibilità degli stessi dalle previsioni del D.Lgs. 175/2016, proseguendo poi, avendo compreso la natura singolare di tali forme partecipative, con l'impegno ad

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 233/2020	
Stralcio verbale seduta n. 18 del 18 dicembre 2020	Pagina: 6 di 8
Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2020	

avviare una "riflessione per comprendere la peculiarità di tali partecipazioni rispetto ai vincoli recati, in via generale, dal D.Lgs. 175/2016", riflessione rispetto alla quale, al momento della stesura della Relazione tecnica, nessuna ulteriore informazione risulta pervenuta dalla Struttura;

VISTI gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei conti concernenti anche la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, con annessi i format 2020 di rilevazione dei dati, entrambi riferiti all'annualità 2019, resi disponibili on-line in data 30 novembre 2020;

VISTA la Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana - Anno 2020", prot. n. UIE-2020-RS-002 del 3 dicembre 2020;

CONSIDERATO che dalla citata analisi e ricognizione, le società partecipate direttamente dall'Agenzia alla data del 31 dicembre 2019 sono quattro:

- ALTEC S.p.A.
- CIRA S.C.p.A.
- e-GEOS S.p.A.
- SPACELAB S.p.A.;

CONSIDERATO che nella citata Relazione si è proceduto anche a una revisione rispetto alla precedente, ai fini di una più precisa identificazione, dei servizi di interesse generale svolti dalle partecipate dirette dell'ASI e, nello specifico, delle società ALTEC S.p.A., e-GEOS S.p.A. e SpaceLab S.p.A.;

RITENUTO che, con riferimento alla data del 31 dicembre 2019, le partecipazioni nelle quattro società sopra citate (CIRA S.C.p.A., ALTEC S.p.A., e-GEOS S.p.A. e SPACELAB S.p.A.) non risultano in contrasto con i parametri di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;

DATO ATTO che alla data del 31 dicembre 2019 le partecipazioni indirette, ossia quelle detenute attraverso l'unica società controllata CIRA S.C.p.A., sono le seguenti:

- Aspen Avionics Inc.
- DAC - Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania Scarl
- DASS - Distretto Aerospaziale Sardegna Scarl
- IMAST Scarl - Distretto sull'Ingegneria dei Materiali polimerici e compositi e Strutture
- IR4I Scarl - Cluster Tecnologico Aerospaziale dell'Emilia Romagna
- Aeroporto Oreste Salomone Scarl

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 233/2020	
Stralcio verbale seduta n. 18 del 18 dicembre 2020	Pagina: 7 di 8
Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2020	

- SESAMO Security and Safety Mobility Scarl;

VISTA la nota prot. ASI n. 8227 del 26 ottobre 2020 con la quale il Presidente dell'ASI ha chiesto al CIRA S.C.p.A., i fascicoli di bilancio degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 di ciascuna società partecipata dal CIRA S.c.p.A., una relazione annuale sull'assetto complessivo delle società da essa partecipate alla data 31 dicembre 2019, inclusiva dell'analisi dettagliata dei presupposti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione nonché i piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, e ogni ulteriore documento e/o informazione che la società ritenesse utile fornire ai fini di quanto sopra;

VISTA la nota prot. ASI n. 8731 del 11 novembre 2020 e relativi allegati, con la quale il CIRA ha riscontrato la richiesta dell'Agenzia e la successiva nota prot. ASI n. 8941 del 18 novembre 2020 con la quale il CIRA S.C.p.A. ha fornito le ulteriori informazioni e integrazioni alla documentazione precedentemente prodotta;

RITENUTO che le partecipazioni indirette, sulla base delle informazioni fornite con le interlocuzioni sopra citate, continuino a presentare elementi di contrasto con i requisiti di mantenimento ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e che per tale ragione, ai sensi dell'art 20, commi 1 e 2, è necessario che il CIRA S.C.p.A., per esse, prosegua e porti definitivamente a termine le azioni di riassetto, come individuate nella Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana - Anno 2020", prot. n. UIE-2020-RS-002 del 3 dicembre 2020, di cui al presente provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere;

SU PROPOSTA del Presidente, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- 1) di approvare la Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana - Anno 2020", prot. n. UIE-2020-RS-002 del 3 dicembre 2020, allegata e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di valutare, con riferimento alla data del 31 dicembre 2019, le partecipazioni dirette dell'Agenzia Spaziale Italiana nelle società ALTEC S.p.A., CIRA S.C.p.A., e-GEOS S.p.A. e SPACELAB S.p.A. non in contrasto con la disciplina dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e pertanto non rientranti tra quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art.

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 233/2020	
Stralcio verbale seduta n. 18 del 18 dicembre 2020	Pagina: 8 di 8
Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2020	

20 medesimo;

- 3) di confermare, con riferimento alla data del 31 dicembre 2019, che tutte le partecipazioni indirette, detenute attraverso il controllo del CIRA S.C.p.A., siano da sottoporre a misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e, conseguentemente, di trasmettere al CIRA S.C.p.A., opportuna comunicazione in linea con le risultanze contenute nella Relazione tecnica sulla "Revisione periodica delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana - Anno 2020", prot. n. UIE-2020-RS-002 del 3 dicembre 2020, invitando il CIRA S.C.p.A. ad adottare "ogni più utile iniziativa affinché venga completato il percorso di razionalizzazione di tutte le partecipazioni indirette", come da ultimo indicato anche dalla Corte dei Conti;
- 4) di dare mandato al Presidente di provvedere, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, alla trasmissione del presente provvedimento di ricognizione alla competente sezione della Corte dei conti e all'apposita struttura istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e il monitoraggio dell'attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Il Direttore generale, come per legge, provvede ai conseguenti atti.

Il Segretario


Il Presidente

- OMISSIS -

- OMISSIS -

Estratto della Relazione tecnica prot. UIE-2020-RS-002 del 03/12/2020,
 allegata al Delibera del Consiglio di amministrazione n. 233/2020 del 18/12/2019
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
 dell’Agenzia Spaziale Italiana (art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) - Anno 2020

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL’ASI AL 31/12/2019



RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALL'ASI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

Si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente dall'ASI riferita alla data del 31/12/2019.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
CIRA ScpA	04532710631	47,182	mantenimento	
ALTEC SpA	08191770018	36,25	mantenimento	
e-GEOS SpA	01032180778	20,00	mantenimento	
SPACELAB SpA	06395751008	30,00	mantenimento	

Si evidenzia in particolare che l'Agazia non eroga alcun contributo/trasferimento annuale alle citate società. L'impegno finanziario dell'ASI si è limitato a quello strettamente connesso al versamento iniziale delle quote di capitale sociale sottoscritto all'atto della loro costituzione.

Così come l'art. 24, anche l'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, prevede che la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute sia rivolta sia alle partecipazioni *dirette* sia *indirette*.

Il concetto di partecipazione "*indiretta*" è delineato dall'art. 2 del medesimo D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il quale definisce tale (art. 2, comma 1, lettera g):

«partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

Nello specifico caso dell'Agazia Spaziale Italiana, una sola società (tra quelle "attive") è soggetta a controllo da parte dell'Agazia: il CIRA S.C.p.A. Pertanto tutte le partecipazioni che il CIRA S.C.p.A. detiene in altre società, costituiscono per l'ASI partecipazioni indirette.

Di seguito la tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute indirettamente tramite l'unica società controllata CIRA S.C.p.A., sempre riferita alla data del 31/12/2019.

Partecipazioni indirette detenute attraverso CIRA S.C.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Aspen Avionics Inc.	n.a.	9.15%	Cessione della partecipazione a titolo oneroso
DAC scarl	03807450618	8.81%	Recesso dalla Società
DASS scarl	03509480921	6,00%	Recesso dalla Società
IMAST scarl	04695971210	3.24%	Recesso dalla Società
IR4I scarl	03229451202	2.94%	Recesso dalla Società
SALOMONE scarl	03418290619	10.00%	Liquidazione in corso
SESAMO scarl	05573381216	15.00%	Liquidazione in corso

Si fa presente che la partecipazione del CIRA nella società S4A S.r.l. non è più oggetto della presente relazione in quanto, in data 7 dicembre 2017, la stessa è stata definitivamente cancellata dal registro delle imprese e dall'anagrafe IVA a seguito della conclusione del processo di liquidazione.

Come premessa all'analisi sulle partecipazioni indirette di ASI, detenute tramite la partecipazione di controllo nel CIRA S.C.p.A., è fondamentale per l'Agenzia ricordare che, fermo restando le indicazioni già fornite alla controllata CIRA a partire dalla revisione straordinaria condotta nel 2017, e confermate in quelle ordinarie 2018 e 2019, i processi di razionalizzazione ancora non sono stati completati.

PARTECIPAZIONI DIRETTE

ALTEC S.p.A.

ALTEC S.p.A. svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ASI. Inoltre svolge attività di produzione di servizi di interesse generale.

In particolare, di seguito vengono evidenziate le finalità statutarie dell'ASI perseguite attraverso la ALTEC S.p.A.:

Finalità Istituzionali

1. *partecipare in società aventi l'obiettivo di rendere servizi tramite l'utilizzazione delle infrastrutture realizzate* (art. 2, comma 3, lettera g) dello Statuto ASI), in particolare, attraverso i sistemi di supporto e controllo realizzati per la realizzazione della Stazione Spaziale Internazionale;
2. *valorizzare, a fini produttivi e sociali, e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca* (art. 2, comma 2, lettera n) dello Statuto ASI), in particolare lo sfruttamento delle conoscenze e strutture realizzate per la ISS per applicazioni in corso di attuazione in altri settori come il volo suborbitale, servizi integrati di osservazione multi-sorgente, gestione ed elaborazione big data;
3. *promuovere un alto livello di competitività del comparto industriale nazionale, con particolare riferimento alle PMI, al fine di potere valorizzare al meglio la competitività e capacità di innovazione* (art. 2, comma 2, lettera b) dello Statuto ASI), in particolare nell'ambito della nuova **space economy** come soggetto aggregatore di altre realtà nazionali su iniziative di produzione di servizi innovativi valorizzando il know-how specifico spaziale in altri settori creando sviluppo e crescita economica.

I servizi di interesse generale perseguiti attraverso la ALTEC S.p.A. sono invece riassumibili nei seguenti:

Servizi di interesse generale

1. servizi ingegneristici e logistici a supporto delle operazioni e utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale e sviluppo e realizzazione di missioni di esplorazione planetaria.

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che in assenza di partecipazione di ASI in ALTEC S.p.A. vi sarebbero:

1. assenza di visione e diretta verifica sull'interesse generale delle iniziative;
2. impossibilità di sviluppare dall'esterno e con i mezzi propri di Agenzia pubblica questo tipo di iniziative.

Ai fini dell'analisi prevista dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione in ALTEC S.p.A. **NON ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2:**

- 1) la partecipazione societaria in questione rientra nelle categorie di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- 2) al 31/12/2019, la società ha 65 dipendenti e 5 amministratori, pertanto NON è PRIVA DI DIPENDENTI e il NUMERO DI DIPENDENTI È SUPERIORE A QUELLO DEGLI AMMINISTRATORI;

- 3) la società NON svolge ATTIVITÀ ANALOGHE/SIMILARI a quelle di altre società partecipate;
- 4) la società nel triennio 2017-2019 HA conseguito un FATTURATO MEDIO NETTAMENTE SUPERIORE A 1 MILIONE di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2016-2018 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016);
- 5) la società NON ha rilevato alcuna PERDITA ECONOMICA NEI 5 ESERCIZI PRECEDENTI.

Infine, non si rilevano necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs n. 175/2016.

La società ALTEC S.p.A. non appare in contrasto con l'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la partecipazione nella società ALTEC S.p.A. non rientri tra quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

CIRA S.C.p.A.

Il CIRA S.C.p.A. è stato istituito con Legge n. 184 del 16/05/1989. La modalità istitutiva, (legge dello Stato), suggerisce la sua rilevanza strategica in ambito aerospaziale nazionale e dunque la necessità della medesima per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ASI. In particolare:

Finalità Istituzionali

1. *l'Agenzia, per lo svolgimento dei suoi compiti [istituzionali, ndr] si avvale del CIRA, anche sulla base del Regolamento sul PRORA e CIRA emanato con decreto 305 del 10 giugno 1998 (art. 4, comma 1, lettera g) dello Statuto ASI);*
2. *partecipare in società aventi l'obiettivo di rendere servizi tramite l'utilizzazione delle infrastrutture realizzate (art. 2, comma 3, lettera g) dello Statuto ASI), in particolare attraverso la messa a disposizione delle importanti facility di test presenti realizzati attraverso il programma PRORA;*
3. *valorizzazione, a fini produttivi e sociali, e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca (art. 2, comma 2, lettera n) dello Statuto ASI), in particolare attraverso la valorizzazione su prototipi e prodotti della ricerca di base aerospaziale sviluppate specificatamente su fondi PRORA;*
4. *Promuove un alto livello di competitività del comparto industriale nazionale, con particolare riferimento alle PMI, al fine di potere valorizzare al meglio la competitività e capacità di innovazione (art. 2, comma 2, lettera b) dello Statuto ASI), in particolare attraverso la messa a disposizione alle PMI e aziende nazionali di facility di prova utili al mantenimento delle loro capacità di innovazione.*

Produzione di servizi di interesse generale e gestione di un servizio di interesse generale (in partenariato)

1. Attività di ricerca di base e applicata nel settore aerospaziale.

Il CIRA S.C.p.A. appare, pertanto, coerente anche con il disposto dell'art. 4, comma 8.

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che in assenza di partecipazione di ASI in CIRA S.C.p.A. si riscontrerebbe l'impossibilità di rispondere agli obblighi derivanti dal DM 305/98 di indirizzo e controllo delle attività del CIRA.

Ai fini dell'analisi prevista dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione in

CIRA S.C.p.A. **NON ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2:**

- 1) la partecipazione societaria in questione rientra nelle categorie di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- 2) al 31/12/2019, la società ha 343 dipendenti e 5 amministratori, pertanto NON è PRIVA DI DIPENDENTI e il NUMERO DI DIPENDENTI È SUPERIORE A QUELLO DEGLI AMMINISTRATORI;
- 3) la società NON svolge ATTIVITÀ ANALOGHE/SIMILARI a quelle di altre società partecipate
- 4) la società nel triennio 2017-2019 HA conseguito un FATTURATO MEDIO NETTAMENTE SUPERIORE A 1 MILIONE di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2015-2017 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016);
- 5) la società è risultata in PERDITA ECONOMICA IN 2 DEI 5 ESERCIZI PRECEDENTI.

Infine, non si rilevano necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs n. 175/2016.

La società CIRA S.C.p.A. non appare in contrasto con l'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la partecipazione nella società CIRA S.C.p.A. non rientri tra quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

E-GEOS S.p.A.

e-GEOS S.p.A. svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ASI. Inoltre svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e gestione di un'opera pubblica (gestione in orbita della costellazione satellitare COSMO-SkyMed) e gestione di un servizio di interesse generale (in partenariato).

Finalità Istituzionali

1. *partecipare in società aventi l'obiettivo di rendere servizi tramite l'utilizzazione delle infrastrutture realizzate (art. 2, comma 3, lettera g) dello Statuto ASI), in particolare, attraverso servizi e prodotti a valore aggiunto generati dalla Infrastruttura COSMO-SkyMed, costellazione satellitare in banda Radar realizzata dall'ASI;*
2. *Valorizzazione, a fini produttivi e sociali, e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca (art. 2, comma 2, lettera n) dello Statuto ASI), in particolare l'utilizzo di tecniche di elaborazione di immagini da diverse sorgenti (radar, visibile, ecc..) per innovativi servizi di Osservazione.*

Servizi di interesse generale e gestione di un'opera pubblica

1. servizi e applicazioni nell'Osservazione della Terra con finalità istituzionali e di interesse strategico nazionale;
2. gestione del ground segment e dell'attività di utilizzazione della costellazione satellitare COSMO-SkyMed in accordo con il ministero della Difesa in chiave duale (civile/militare).

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che in assenza di partecipazione di ASI in e-GEOS S.p.A. vi sarebbero:

- 1) minore capacità di alimentare la diffusione dell'utilizzo di Cosmo-SkyMed e delle applicazioni di Osservazione della Terra;
- 2) verrebbe meno la possibilità per il Paese, attraverso l'Agenzia, di svolgere un adeguato controllo e indirizzo delle delicate e sensibili attività di natura strategica correlate agli output della rilevazione satellitare, specificatamente in campo radar.

Ai fini dell'analisi prevista dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione in E-GEOS S.p.A. **NON ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2:**

- 1) la partecipazione societaria in questione rientra nelle categorie di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- 2) al 31/12/2019, la società ha 280 dipendenti e 5 amministratori, pertanto NON è PRIVA DI DIPENDENTI e il NUMERO DI DIPENDENTI È SUPERIORE A QUELLO DEGLI AMMINISTRATORI;
- 3) la società NON svolge ATTIVITÀ ANALOGHE/SIMILARI a quelle di altre società partecipate;
- 4) la società nel triennio 2017-2019 HA conseguito un FATTURATO MEDIO NETTAMENTE SUPERIORE A 1 MILIONE di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2016-2018 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016);
- 5) la società NON ha rilevato alcuna PERDITA ECONOMICA NEI 5 ESERCIZI PRECEDENTI.

Infine, non si rilevano necessità di contenimento dei costi di funzionamento, né di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs n. 175/2016.

La società e-GEOS S.p.A. non appare in contrasto con l'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la partecipazione nella società e-GEOS S.p.A. non rientri tra quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

[SPACELAB S.p.A. \(già ELV S.p.A.\)](#)

Con la partecipazione in SPACELAB S.p.A. l'Agenzia Spaziale Italiana intende perseguire determinate finalità istituzionali:

Finalità Istituzionali

1. *promozione, sviluppo e diffusione della ricerca scientifica e tecnologica e le sue applicazioni, perseguendo obiettivi di eccellenza (art.2, comma2, lettera a) dello Statuto ASI;*
2. *promozione dell'eccellenza nazionale nel settore della ricerca e sviluppo e un alto livello di competitività del comparto industriale italiano, con particolare riferimento alle PMI (art.2, comma2, lettera b) dello Statuto ASI;*
3. *valorizzazione, a fini produttivi e sociali, e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca (art. 2, comma 2, lettera n) dello Statuto ASI.*

Servizi di interesse generale

1. creazione e gestione di strutture di ricerca, sviluppo e sperimentazione volte all'espansione di nuove tecnologie e infrastrutture di prova nel settore del trasporto spaziale.

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che in assenza di partecipazione di ASI in SPACELAB S.p.A. si riscontrerebbe una effettiva difficoltà di fare R&S su temi di frontiera a basso ritorno commerciale immediato ma che sono tuttavia estremamente importanti per il paese in tema di propulsione e lanciatori.

Quanto al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e dell'art. 20, comma 2, si rappresenta che la società ELV S.p.A. ha registrato perdite negli esercizi 2016, 2015 e 2014, mentre ha rilevato risultato economico positivo nell'esercizio 2017. La società SPACELAB S.p.A. ha rilevato un risultato economico positivo negli esercizi 2018 e 2019.

Ai fini dell'analisi di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che:

- 1) la partecipazione societaria in questione rientra nelle categorie di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- 2) al 31/12/2019, la società ha 9 dipendenti e 3 amministratori, pertanto NON è PRIVA DI DIPENDENTI e il NUMERO DI DIPENDENTI È SUPERIORE A QUELLO DEGLI AMMINISTRATORI
- 3) la società NON svolge ATTIVITÀ ANALOGHE/SIMILARI a quelle di altre società partecipate
- 4) la società nel triennio 2017-2019 HA conseguito un FATTURATO MEDIO SUPERIORE A 1 MILIONE di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2016-2018 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016)
- 5) la società HA rilevato PERDITE ECONOMICHE in 2 su 5 degli ESERCIZI PRECEDENTI. Si fa presente che 3 dei suddetti risultati economici sono riferibili alla "vecchia" ELV S.p.A. che proprio per tale ragione, e anche per ragioni di natura industriale, è stata sottoposta a misure di razionalizzazione che sono esitate nella cessione di un ramo di azienda e nella nascita della nuova SPACELAB S.p.A.

Alla luce di quanto sopra esposto, alla data del 31 dicembre 2019, la società SPACELAB S.p.A. non appare in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (detenute attraverso il controllo del CIRA S.C.p.A.)

[ASPEN AVIONICS Inc.](#)

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione del CIRA S.C.p.A. in ASPEN AVIONICS INC. appare non in linea con il disposto dell'art. 4 del citato D. Lgs. n. 175/2016. Inoltre, appare in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- la società ha rilevato costanti PERDITE ECONOMICHE negli esercizi 2018- 2017-2016-2015-2014-2013; non è noto il risultato dell'esercizio 2019;
- stanti le consistenti perdite economiche di cui sopra, si rileva senz'altro necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

Esito della ricognizione

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. in ASPEN AVIONICS INC. appare in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016.

L'Agenzia aveva rilevato il contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016 già nel corso della Revisione straordinaria redatta nel 2017, in quella periodica del 2018 e in quella periodica relativa all'anno 2019 (già nell'Assemblea dei Soci del CIRA S.C.p.A. del 10/05/2018 l'ASI in merito alla partecipazione in ASPEN AVIONICS INC., autorizzò di cedere la partecipazione secondo criteri di economicità e convenienza, a tutela degli interessi del CIRA stesso).

Con esse infatti si dispose di procedere alla cessione della partecipazione a titolo oneroso e in subordine, ove questa non avesse trovato condizioni utili per la sua realizzazione, al recesso dalla società. La valutazione già espressa precedentemente viene confermata ai fini della presente Revisione periodica.

Con nota prot. POO-20-20-0467 (prot. ingresso ASI n. 5979 del 28/07/2020), il CIRA sottoponeva nuovamente all'attenzione del Socio di controllo ASI due possibili ipotesi in gioco in merito all'intera vicenda relativa alla partecipazione in Aspen Avionics Inc, ossia:

1. *procedere al mantenimento della partecipazione CIRA in ASPEN Avionics Inc. per un periodo ulteriore di tempo (almeno 1 anno) tale da consentire di valutare la evoluzione del mercato di riferimento e il possibile concretizzarsi di possibilità di vendita della quota azionaria a più favorevoli condizioni economiche rispetto alle attuali;*
2. *formalizzare l'incarico alla Pirola Corporate Finance finalizzato a vendere la partecipazione in ASPEN anche ad un valore inferiore a 50.0000,00 \$.*

ASI rispondeva con nota prot. n. 6849 del 9/9/2020 evidenziando come ogni decisione competente in veste di azionista di controllo fosse già stata assunta attraverso le deliberazioni inerenti le revisioni straordinaria e periodiche già adottate e tempestivamente comunicate al CIRA nel 2018, 2019 e 2020, nonché attraverso l'intervento nella Assemblea dei Soci che con delibera del 10/05/2018 ha autorizzato, in merito alla partecipazione in ASPEN AVIONICS INC., di cedere la partecipazione secondo criteri di economicità e convenienza, a tutela degli interessi del CIRA stesso. L'ASI aggiungeva inoltre che i criteri di economicità e convenienza devono essere attuati dal Consiglio di amministrazione del CIRA e non necessitano di ulteriore autorizzazione da parte degli azionisti. Concludendo, l'Agenzia invitava ulteriormente il CIRA a tener conto della "cogenza delle disposizioni di cui agli artt. 24 e 20 del TUSP", come rappresentata dalla Corte dei Conti nella "Relazione sul risultato del controllo eseguito sull'ASI - Anno 2018", nonché del parere reso dalla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (prot. ingresso ASI n. 5134 del 26 giugno 2020).

Questa Agenzia, al momento della stesura della presente relazione, ossia vicino all'imminente chiusura dell'anno solare 2020, conferma e sottolinea la necessità di una definitiva risoluzione della questione inerente la partecipazione del CIRA S.c.p.A. in ASPEN Avionics.

[DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA Scarl - DAC](#)

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell'analisi prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione del CIRA S.C.p.A. nel DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA S.C.A.R.L. appare in linea con il disposto dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Essa, tuttavia, appare in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- al 31 dicembre 2019, la società continua ad avere 4 dipendenti e 9 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI
- nel triennio 2017-2019 la società ha conseguito un FATTURATO MEDIO INFERIORE A 1 milione di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2016-2018 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016).

Esito della ricognizione

L'Agenzia ha rilevato il contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016 già nel corso della revisione straordinaria effettuata nel 2017 e in quella periodica del 2018. Con esse infatti, tenuto conto della strategicità della partecipazione, si dispose il mantenimento della stessa con azioni di razionalizzazione. In particolare si dispose di procedere ad una riconfigurazione del modello di governance, che riducesse il consiglio di amministrazione (ad es. ad un amministratore unico) e azioni mirate all'incremento del fatturato e al contenimento dei costi di funzionamento, ivi inclusi quelli dell'organo amministrativo. Nel 2019, non riscontrando alcun passo in avanti nell'attuazione degli indirizzi forniti nelle precedenti revisioni, l'ASI disponeva la misura del recesso.

La situazione del fatturato, stante la previsione normativa transitoria che ha ridotto il fatturato medio dell'ultimo triennio a € 500.000 fino al triennio 2016-2018, appare ora in contrasto con le previsioni del D. Lgs. 175/2016, essendo ad oggi il limite tornato a essere di 1 milione di euro.

L'ASI tuttavia aveva già precisato nel 2018 che, nell'ambito del quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 175/2016, stante la specificità dei distretti aerospaziali, si sarebbe dovuto procedere ad un approfondimento dello studio delle condizioni e dei termini per il mantenimento di tali peculiari forme partecipative. Infatti, veniva dato atto della possibile incongruenza tra la norma generale D. Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione.

Dopo le sollecitazioni inviate tra il 2018 e il 2019 e dopo ulteriori interlocuzioni con il CIRA stesso, ASI ha inviato alla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del MEF una richiesta di indicazioni sull'applicazione del TUSP ai Distretti (nota prot. 2727 del 16/03/2020 e nota prot. 3899 del 5/5/2020). Il MEF rispondeva specificando "che non sembrano potersi rinvenire disposizioni dalle quali dedurre la natura singolare" dei Distretti, da cui consegue la loro non escludibilità dalle previsioni del TUSP. Tuttavia la stessa Struttura informava che, tenuto conto della particolare natura delle citate partecipazioni, avrebbe avviato una riflessione per comprendere le peculiarità di esse rispetto ai vincoli recati, in via generale, dal Testo unico. (nota prot. ingresso ASI n. 6120 del 3/8/2020).

Le ultime informazioni inviate dal CIRA ad ASI sono quelle contenute nella lettera prot. n. 8731 del 11/11/2020 in cui si informa questa Agenzia che il CIRA ha provveduto ad inviare al Distretto Aerospaziale Campano una lettera nella quale si esprimeva la volontà, a conclusione dei progetti in corso tra CIRA e DAC, di cedere, a titolo oneroso, la propria partecipazione societaria.

Precisato che la modalità di razionalizzazione indicata dall'Agenzia era quella del "recesso" e che comunque qualunque forma di razionalizzazione che miri alla dismissione della partecipazione è in linea di principio accettabile ove tuteli i criteri di economicità e convenienza, l'Agenzia, anche in considerazione della cogenza delle norme espressa nella "Relazione annuale sulla gestione finanziaria dell'ASI - Anno 2018" dalla Corte dei Conti, ritiene opportuno precisare che la cessione della partecipazione non può essere subordinata alla conclusione dei contratti in corso ma deve essere formalizzata in un atto dell'organo amministrativo del CIRA, che nel deliberare l'uscita avrà cura anche di individuare le azioni necessarie per preservare la corretta conclusione delle attività contrattuali ancora in corso.

Infatti, l'Agenzia non può esimersi dal ricordare quanto segnalato dalla Corte dei Conti nella citata

“Relazione annuale sulla gestione finanziaria dell’ASI – Anno 2018”, nella quale è stata sottolineata “la cogenza delle disposizioni di cui agli artt. 24 e 20 del TUSP, invitando l’ASI ad adottare ogni più utile iniziativa, affinché nel prossimo piano di revisione ordinaria venga completato il percorso di razionalizzazione di tutte le partecipazioni, anche indirette”, segnalazione che l’ASI gira al CIRA S.C.p.A. in quanto unico soggetto che, detenendo la partecipazione e quindi esercitando concretamente i poteri di azionista nella relativa assemblea, può dare corso alle indicazioni della Corte.

Si dà atto che, qualora dalla Struttura di monitoraggio del MEF pervenissero ufficialmente indicazioni ulteriori in merito alla gestione delle partecipazioni nei Distretti Industriali, ASI provvederà all’immediata comunicazione al CIRA.

DISTRETTO AEROSPAZIALE SARDEGNA Scarl - DASS

Analisi della società ai fini dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell’analisi prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione del CIRA S.C.p.A. nel DISTRETTO AEROSPAZIALE SARDEGNA S.C.A.R.L. appare in linea con il disposto dell’art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Essa, tuttavia, appare in contrasto con l’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- al 31 dicembre 2019, la società continua ad avere 2 dipendenti e 5 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI
- nel triennio 2017-2019 la società ha conseguito un FATTURATO MEDIO MOLTO RIDOTTO E SENZ’ALTRO INFERIORE A 1 milione di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2016-2018 dall’art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016).

Esito della ricognizione

L’Agenzia aveva rilevato il contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016 già nel corso della revisione straordinaria condotta nel 2017, e in quelle periodiche del 2018 e del 2019. Con esse infatti si dispose il recesso dalla società e si rilevò l’anomala partecipazione del CIRA S.C.p.A., con sede legale nella Regione Campania, in un distretto localizzato in una diversa regione italiana. Il contrasto persiste anche all’analisi della presente Revisione periodica, stanti gli stringenti parametri previsti dall’art. 2 del D. Lgs. n. 175/2016.

La situazione del fatturato, stante la previsione normativa transitoria che ha ridotto il fatturato medio dell’ultimo triennio a € 500.000 fino al triennio 2016-2018, appare in ogni caso in contrasto con le previsioni del D. Lgs. 175/2016, essendo ad oggi il limite tornato a essere 1 milione di euro.

L’ASI tuttavia aveva già precisato nel 2018 che, nell’ambito del quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 175/2016, stante la specificità dei distretti aerospaziali, si sarebbe dovuto procedere ad un approfondimento dello studio delle condizioni e dei termini per il mantenimento di tali peculiari forme partecipative. Infatti, veniva dato atto della possibile incongruenza tra la norma generale D. Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione.

Dopo le sollecitazioni inviate tra il 2018 e il 2019 e dopo ulteriori interlocuzioni con il CIRA stesso, ASI ha inviato alla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del MEF una richiesta di indicazioni sull’applicazione del TUSP nei Distretti (nota prot. 2727 del 16/03/2020 e nota prot.

3899 del 5/5/2020). Il MEF rispondeva specificando “che non sembrano potersi rinvenire disposizioni dalle quali dedurre la natura singolare” dei Distretti, da cui consegue la loro non escludibilità dalle previsioni del TUSP. Tuttavia la stessa Struttura informava che, tenuto conto della particolare natura delle citate partecipazioni, avrebbe avviato una riflessione per comprendere le peculiarità di esse rispetto ai vincoli recati, in via generale, dal Testo unico. (nota prot. ingresso ASI n. 6120 del 3/8/2020).

Le ultime informazioni inviate dal CIRA ad ASI sono quelle contenute nella lettera prot. n. 8731 del 11/11/2020 in cui si informa questa Agenzia che il CIRA ha provveduto ad inviare al DASS una lettera nella quale si esprimeva la volontà, a conclusione dei progetti in corso tra CIRA e DASS, di cedere, a titolo oneroso, la propria partecipazione societaria.

Precisato che la modalità di razionalizzazione indicata dall’Agenzia era quella del “recesso” e che comunque qualunque forma di razionalizzazione che miri alla dismissione della partecipazione è in linea di principio accettabile ove tuteli i criteri di economicità e convenienza, l’Agenzia, anche in considerazione della cogenza delle norme espressa nella “Relazione annuale sulla gestione finanziaria dell’ASI – Anno 2018” dalla Corte dei Conti, ritiene opportuno precisare che la cessione della partecipazione non può essere subordinata alla conclusione dei contratti in corso ma deve essere formalizzata in un atto dell’organo amministrativo del CIRA, che nel deliberare l’uscita avrà cura anche di individuare le azioni necessarie per preservare la corretta conclusione delle attività contrattuali ancora in corso.

Infatti, l’Agenzia non può esimersi dal ricordare quanto segnalato dalla Corte dei Conti nella citata “Relazione annuale sulla gestione finanziaria dell’ASI – Anno 2018”, nella quale è stata sottolineata *“la cogenza delle disposizioni di cui agli artt. 24 e 20 del TUSP, invitando l’ASI ad adottare ogni più utile iniziativa, affinché nel prossimo piano di revisione ordinaria venga completato il percorso di razionalizzazione di tutte le partecipazioni, anche indirette”*, segnalazione che l’ASI gira al CIRA S.C.p.A. in quanto unico soggetto che, detenendo la partecipazione e quindi esercitando concretamente i poteri di azionista nella relativa assemblea, può dare corso alle indicazioni della Corte.

Si dà atto che, qualora dalla Struttura di monitoraggio del MEF pervenissero ufficialmente indicazioni ulteriori in merito alla gestione delle partecipazioni nei Distretti Industriali, ASI provvederà all’immediata comunicazione al CIRA.

DISTRETTO SULL’INGEGNERIA DEI MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI E STRUTTURE Scarl - IMAST

Analisi della società ai fini dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell’analisi prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione del CIRA S.C.p.A. all’I.M.A.S.T. - DISTRETTO SULL’INGEGNERIA DEI MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI E STRUTTURE - S.C.A.R.L. appare in linea con il disposto dell’art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Tuttavia, essa appare in contrasto con l’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- al 31 dicembre 2019, la società ha 2 dipendenti e 17 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI
- nel triennio 2017-2019 la società ha conseguito un FATTURATO MEDIO INFERIORE A 1

milione di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2016-2018 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016).

Esito della ricognizione

L'Agenzia ha rilevato il contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016 già nel corso della revisione straordinaria effettuata nel 2017 e in quella periodica del 2018. Con esse infatti, tenuto conto della strategicità della partecipazione, si dispose il mantenimento della stessa con azioni di razionalizzazione. In particolare si dispose di procedere ad una riconfigurazione del modello di governance, che riducesse il consiglio di amministrazione (ad es. ad un amministratore unico) e azioni mirate all'incremento del fatturato e al contenimento dei costi di funzionamento, ivi inclusi quelli dell'organo amministrativo. Nel 2019, non riscontrando alcun passo in avanti nell'attuazione degli indirizzi forniti nelle precedenti revisioni, l'ASI disponeva la misura del recesso.

La situazione del fatturato, stante la previsione normativa transitoria che ha ridotto il fatturato medio dell'ultimo triennio a € 500.000 fino al triennio 2016-2018, appare ora in contrasto con le previsioni del D. Lgs. 175/2016, essendo ad oggi il limite tornato a essere di 1 milione di euro.

L'ASI tuttavia aveva già precisato nel 2018 che, nell'ambito del quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 175/2016, stante la specificità dei distretti aerospaziali, si sarebbe dovuto procedere ad un approfondimento dello studio delle condizioni e dei termini per il mantenimento di tali peculiari forme partecipative. Infatti, veniva dato atto della possibile incongruenza tra la norma generale D. Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione.

Dopo le sollecitazioni inviate tra il 2018 e il 2019 e dopo ulteriori interlocuzioni con il CIRA stesso, ASI ha inviato alla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del MEF una richiesta di indicazioni sull'applicazione del TUSP nei Distretti (nota prot.2727 del 16/03/2020 e nota prot.3899 del 5/5/2020). Il MEF rispondeva specificando "che non sembrano potersi rinvenire disposizioni dalle quali dedurre la natura singolare" dei Distretti, da cui consegue la loro non escludibilità dalle previsioni del TUSP. Tuttavia la stessa Struttura informava che, tenuto conto della particolare natura delle citate partecipazioni, avrebbe avviato una riflessione per comprendere le peculiarità di esse rispetto ai vincoli recati, in via generale, dal Testo unico. (Nota prot. ingresso ASI n. 6120 del 3/8/2020).

Le ultime informazioni inviate dal CIRA ad ASI sono quelle contenute nella lettera prot. n. 8731 del 11/11/2020 in cui si informa questa Agenzia che il CIRA ha provveduto ad inviare a IMAST una lettera nella quale si esprimeva la volontà, a conclusione dei progetti in corso tra CIRA e IMAST, di cedere, a titolo oneroso, la propria partecipazione societaria.

Precisato che la modalità di razionalizzazione indicata dall'Agenzia era quella del "recesso" e che comunque qualunque forma di razionalizzazione che miri alla dismissione della partecipazione è in linea di principio accettabile ove tuteli i criteri di economicità e convenienza, l'Agenzia, anche in considerazione della cogenza delle norme espressa nella "Relazione annuale sulla gestione finanziaria dell'ASI - Anno 2018" dalla Corte dei Conti, ritiene opportuno precisare che la cessione della partecipazione non può essere subordinata alla conclusione dei contratti in corso ma deve essere formalizzata in un atto dell'organo amministrativo del CIRA, che nel deliberare l'uscita avrà cura anche di individuare le azioni necessarie per preservare la corretta conclusione delle attività contrattuali ancora in corso.

Infatti, l'Agenzia non può esimersi dal ricordare quanto segnalato dalla Corte dei Conti nella citata "Relazione annuale sulla gestione finanziaria dell'ASI - Anno 2018", nella quale è stata sottolineata *"la cogenza delle disposizioni di cui agli artt. 24 e 20 del TUSP, invitando l'ASI ad adottare ogni più utile iniziativa, affinché nel prossimo piano di revisione ordinaria venga completato il percorso di razionalizzazione di*

tutte le partecipazioni, anche indirette”, segnalazione che l’ASI gira al CIRA S.C.p.A. in quanto unico soggetto che, detenendo la partecipazione e quindi esercitando concretamente i poteri di azionista nella relativa assemblea, può dare corso alle indicazioni della Corte.

Si dà atto che, qualora dalla Struttura di monitoraggio del MEF pervenissero ufficialmente indicazioni ulteriori in merito alla gestione delle partecipazioni nei Distretti Industriali, ASI provvederà all’immediata comunicazione al CIRA.

CLUSTER TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELL’EMILIA ROMAGNA Scarl - IR4I

Analisi della società ai fini dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

Ai fini dell’analisi prevista dal D. Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la partecipazione del CIRA S.C.p.A. nel IR4I CLUSTER TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELL’EMILIA ROMAGNA S.C.A.R.L. appare in linea con il disposto dell’art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Tuttavia, essa appare in contrasto con l’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- al 31 dicembre 2019, la società pare avere 0 dipendenti (informazione non presente nel Bilancio 2019) e 5 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI È SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI
- la società nel triennio 2017-2019 ha prodotto un FATTURATO SENZ’ALTRO INFERIORE A 1 milione di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2016-2018 dall’art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016)
- la società ha rilevato PERDITE ECONOMICHE nell’esercizio 2015, mostrando una debole ripresa negli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019.

Esito della ricognizione

L’Agenzia ha rilevato il contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016 già nel corso della revisione straordinaria effettuata nel 2017 e in quelle periodiche del 2018 e del 2019.

La situazione del fatturato, stante la previsione normativa transitoria che ha ridotto il fatturato medio dell’ultimo triennio a € 500.000 fino al triennio 2016-2018, appare in ogni caso in contrasto con le previsioni del D. Lgs. 175/2016, essendo ad oggi il limite tornato a essere di 1 milione di euro.

L’ASI tuttavia aveva già precisato nel 2018 che, nell’ambito del quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 175/2016, stante la specificità dei distretti aerospaziali, si sarebbe dovuto procedere ad un approfondimento dello studio delle condizioni e dei termini per il mantenimento di tali peculiari forme partecipative. Infatti, veniva dato atto della possibile incongruenza tra la norma generale D. Lgs. n. 175/2016, che risulta applicabile anche a tali strutture giuridiche, e le norme specifiche applicabili ai distretti, anche regionali, che viceversa ne prevedono e ne incentivano la costituzione.

Dopo le sollecitazioni inviate tra il 2018 e il 2019 e dopo ulteriori interlocuzioni con il CIRA stesso, ASI ha inviato alla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche del MEF una richiesta di indicazioni sull’applicazione del TUSP nei Distretti (nota prot. 2727 del 16/03/2020 e nota prot. 3899 del 5/5/2020). Il MEF rispondeva specificando “che non sembrano potersi rinvenire

disposizioni dalle quali dedurre la natura singolare” dei Distretti, da cui consegue la loro non escludibilità dalle previsioni del TUSP. Tuttavia la stessa Struttura informava che, tenuto conto della particolare natura delle citate partecipazioni, avrebbe avviato una riflessione per comprendere le peculiarità di esse rispetto ai vincoli recati, in via generale, dal Testo unico. (nota prot. ingresso ASI n. 6120 del 3/8/2020).

Le ultime informazioni inviate dal CIRA ad ASI sono quelle contenute nella lettera prot. n. 8731 del 11/11/2020 in cui si informa questa Agenzia che il CIRA ha provveduto ad inviare a IR41 una lettera in cui si esprimeva la volontà di cedere, a titolo oneroso, la propria partecipazione societaria, ma che la procedura è ancora in fase di finalizzazione. L’Agenzia auspica una rapida conclusione del processo di cessione della partecipazione.

Si dà atto che, qualora dalla Struttura di monitoraggio del MEF pervenissero ufficialmente indicazioni ulteriori in merito alla gestione delle partecipazioni nei Distretti Industriali, ASI provvederà all’immediata comunicazione al CIRA.

AEROPORTO ORESTE SALOMONE Scarl

Analisi della società ai fini dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

L’Agenzia aveva rilevato il contrasto con la disciplina di cui dall’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 nel corso della revisione straordinaria. Infatti, la partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società AEROPORTO ORESTE SALOMONE Scarl sebbene apparisse in linea con il disposto dell’art. 4, tuttavia, appariva in contrasto con l’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- già al 31/12/2015, la società aveva 0 dipendenti e 4 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI ERA SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI
- il dato relativo al fatturato medio del triennio 2013-2015 non era disponibile in quanto la società non aveva approvato i bilanci degli esercizi 2015 e 2014; il fatturato del 2013 era pari a cifra sostanzialmente irrisoria
- si rilevava la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società AEROPORTO ORESTE SALOMONE Scarl quindi già appariva in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016 ed era quindi rientrante tra quelle che dovevano essere oggetto delle misure di razionalizzazione. In particolare, tenuto conto della sostanziale inattività (desumibile dal fatturato inesistente, dalla mancata approvazione dei bilanci e dalla assenza di personale dipendente) la misura ritenuta idonea dall’ASI era quella della cessione della partecipazione a titolo oneroso e in subordine, ove questa non avesse trovato condizioni utili per la sua realizzazione, il recesso dalla società.

Esito della ricognizione

L’Agenzia prende atto della diversa misura di razionalizzazione della partecipazione e della avvenuta messa in liquidazione della società da parte dell’assemblea degli azionisti.

Al momento della predisposizione della relazione relativa all’anno 2019, alla richiesta di ulteriori informazioni in aggiunta a quanto già specificato (nota ufficiale ASI prot. 9280 del 27/11/19), il CIRA comunicava via mail (nota in ingresso ASI n. 9401 del 02/12/19) un aggiornamento da parte del liquidatore incaricato il quale affermava che la conclusione del procedimento di liquidazione della società in oggetto fosse previsto entro la fine dell’anno 2019.

Ad oggi, le ultime informazioni pervenute dal CIRA su richiesta di questa Agenzia, attraverso la nota prot. ASI n 8941 del 18/11/20, sono che attualmente è ancora in fase di monitoraggio il procedimento di liquidazione, ancora in corso, della società Aeroporto Oreste Salomone Scarl.

Nessuna informazione riguardante l'Aeroporto è stata invece veicolata attraverso la nota prot. Ingresso ASI n. 8731 del 11/11/2020.

L'Agenzia sollecita una rapida conclusione del procedimento di liquidazione.

SESAMO SECURITY AND SAFETY MOBILITY Scarl

Analisi della società ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

L'Agenzia aveva rilevato il contrasto con la disciplina di cui dall'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 nel corso della revisione straordinaria. Infatti, la partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società SESAMO SECURITY AND SAFETY MOBILITY S.C.A.R.L. sebbene apparisse in linea con il disposto dell'art. 4, tuttavia, appariva in contrasto con l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto:

- già al 31/12/2015, la società aveva 0 dipendenti e 7 amministratori, pertanto il NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI ERA SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI
- la società nel triennio 2015-2017 aveva conseguito un FATTURATO MEDIO MOLTO RIDOTTO E SENZ'ALTRO INFERIORE A 500.000 di euro (limite ridotto transitoriamente a 500.000 euro per il triennio 2015-2017 dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016)
- si rilevava la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

La partecipazione del CIRA S.C.p.A. nella società SESAMO SECURITY AND SAFETY MOBILITY S.C.A.R.L. quindi già appariva in contrasto con la disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 175/2016 ed era quindi rientrando tra quelle che dovevano essere oggetto delle misure di razionalizzazione. In particolare, tenuto conto della mancanza di nuove iniziative di interesse e del rischio che la situazione economica della società potesse appesantirsi, la misura ritenuta idonea dall'ASI era quella della cessione della partecipazione a titolo oneroso e in subordine, ove questa non avesse trovato condizioni utili per la sua realizzazione, il recesso dalla società.

Esito della ricognizione

L'Agenzia prende atto della diversa misura di razionalizzazione della partecipazione e della avvenuta messa in liquidazione della società da parte dell'assemblea degli azionisti.

Al momento della predisposizione della presente relazione, l'ASI rileva che nessuna informazione aggiuntiva è stata comunicata rispetto a quanto inoltrato nel 2018 e nel 2019 dal CIRA S.c.p.a., ossia che il processo di liquidazione risulta ancora essere in fase di monitoraggio ma con finalizzazione prevista per il 31/12/2020.

L'Agenzia sollecita una rapida conclusione del procedimento di liquidazione.